



Consulenti del Lavoro

# STUDIO PIRINU

*Tempio Pausania*

[www.studiopirinu.it](http://www.studiopirinu.it)

## NEWSLETTER n. 05 del 20 Febbraio 2019

### I VANTAGGI PER I DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO I TITOLARI DI "REDDITO DI CITTADINANZA"

Con la Pubblicazione del Decreto Legge N. 4 del 28 Gennaio 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 Gennaio 2019) prende forma il **Reddito di Cittadinanza** che per volere dello stesso provvedimento assume la denominazione abbreviata di "Rdc".

Si tratta della principale misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà estrema esistente nel nostro paese. Partirà, salvo rinvii dell'ultima ora, dal prossimo mese di Aprile.

Come è successo per altri strumenti (ad esempio lavoratori in percezione di indennità di disoccupazione o cassa integrazione), anche in questo caso sono previsti incentivi sotto forma di **"sgravi contributivi"** a favore di quei datori di lavoro che assumano, **con contratto a tempo pieno ed indeterminato**, lavoratori titolari di "Rdc".

È quanto prevede l'art. 8 del predetto Decreto Legge. Infatti le aziende che volessero collocare questi soggetti dovranno comunicare alla piattaforma digitale dedicata alla misura la disponibilità di posti vacanti. Avranno diritto, in caso di assunzione, all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del dipendente (con esclusione dei premi INAIL). L'importo, per un minimo di 5 mensilità, corrisponde alla differenza tra quanto percepito dai soggetti beneficiari sino a quel momento (nei limiti di 780 euro mensili) e quanto avrebbero percepito sino al termine stabilito per la fine del sussidio previsto in 18 mesi. In caso di rinnovo della misura lo sgravio è concesso per un importo fisso di cinque mensilità. Ove l'assunzione avvenga attraverso una Agenzia per il Lavoro o un Ente di Formazione il beneficio per il datore di lavoro è ridotto alla metà.

Gli stessi datori di lavoro non potranno licenziare il soggetto prima di 24 mesi, salvo il rapporto non debba essere interrotto per giusta causa o giustificato motivo. L'assunzione dovrà determinare un incremento netto del personale normalmente occupato ed è soggetto alla Normativa Comunitaria sugli aiuti *"deminimis"*.

Il diritto alle agevolazioni in argomento è subordinato altresì al rispetto dei principi generali in materia di fruizione degli sgravi, così come previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e dall'art. 1, commi 1175 e 1176 della Legge 296/2006. Tra le condizioni necessarie è bene ricordare il possesso del DURC.

L'agevolazione è compatibile ed aggiuntiva rispetto all'incentivo **"occupazione mezzogiorno"** prorogato per gli anni 2019 e 2020 dall'art. 1, comma 247, della Legge di Bilancio 2019 N. 145 del 30 dicembre 2018 (cfr. nostra circolare n. 01/2019).

Vantaggi anche per i titolari del sussidio che volessero intraprendere una attività autonoma. A loro è riconosciuto in unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità del "Rdc", sempre nei limiti di 780 euro mensili.